



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIRGILIO"
Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pergolesi, 13 – 37060 **SONA** (VR)



tel 045/6081300 - sito web: www.icsona.edu.it

e-mail: VRIC814009@ISTRUZIONE.IT – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT

ESAME DI STATO FINALE PRIMO CICLO A.S. 2020-2021

Riferimenti normativi:

- Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, N. 52
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 52 «Dlgs 62/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 (nell'OM 52 «DM 741/2017») – esami di stato 1° ciclo
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (nell'OM 9 «DM 742/2017») – certificazione delle competenze

1) ORDINANZA MINISTERIALE 3 MARZO 2021, N. 52

L'ordinanza opera in regime derogatorio rispetto al D.Lgs. 62/2017 art. 8, commi 4 e 5, ai sensi dell'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ai sensi dell'art 2, comma 4: «*L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'art. 8, commi 4 e 5 del D.Lgs.62/2017 e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato di cui all'art. 3*»

Pertanto, per l'a.s. 2020-2021 **non sono previste** la prova scritta di italiano, la prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, la prova scritta relativa alle competenze acquisite e articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
(D. Lgs 62/2017, art. 8 c. 4.).

2) L'ESAME DEL PRIMO CICLO

a) Requisiti di ammissione - O.M. 52, articolo 2, comma 1.

L'O.M. n. 52 prevede i seguenti requisiti di ammissione:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato

Per l'a.s. 2020-2021 l'effettuazione delle prove INVALSI non costituisce requisito di ammissione.

b) Lo scrutinio finale

Nello scrutinio finale (per tutte le classi), la valutazione è effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 62/17:

- **valutazione degli apprendimenti** riferiti alle discipline, con **voti espressi in decimi**, che indicano differenti livelli di apprendimento;
- **valutazione del comportamento**, che rende conto dello **sviluppo di competenze di cittadinanza, con giudizio sintetico**;
- **giudizio globale** narrativo che rende conto del **processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**.

I docenti valutano sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Gli alunni vengono ammessi all'esame anche in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione.

Il Consiglio di Classe delle terze classi nello scrutinio finale, oltre ad assegnare il voto di ammissione all'esame, predispone anche la certificazione delle competenze ai sensi del DM 742/17 che sarà consegnata solo agli alunni diplomati.

c) Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all'esame, *sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017: «Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, **considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.**»*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

d) Esame di Stato

Per l'a.s. 2020-2021, l'Esame di Stato finale del primo ciclo **consta di una prova orale** e prevede la realizzazione e la presentazione di un **elaborato**, dal quale il colloquio prende avvio (O.M. 52, art. 2, comma 4).

L'esame tiene a riferimento il **profilo finale dello studente** (Indicazioni nazionali 2012), con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica

La prova orale accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, previsti dalle Indicazioni, in particolare:

- della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere

e) L'elaborato e il colloquio

L'elaborato non ha una valutazione autonoma. Durante il colloquio, l'alunno esporrà l'elaborato, ma ciò non esaurisce la prova orale. La griglia di valutazione del colloquio è olistica e non riserva particolari campi per le singole discipline, né per l'elaborato.

Durante la prova orale, i docenti valuteranno, nell'economia complessiva del colloquio, anche gli apprendimenti maturati nell'ambito **dell'educazione civica**.

Il colloquio è multidisciplinare e va condotto in forma olistica; **non è un insieme di interrogazioni**, ma una «conversazione» nel corso della quale l'alunno dovrebbe essere accompagnato ad effettuare nessi, compatibilmente con le sue caratteristiche personali.

I docenti della classe, dalla data di assegnazione della tematica dell'elaborato fino alla consegna dello stesso, dovranno essere a disposizione per supportare, consigliare e guidare gli studenti alla realizzazione dei loro lavori (O.M. n. 52, all'art. 3, comma 4).

Ciò richiama ad una funzione forte di tutoraggio e accompagnamento da parte dei docenti, affinché gli alunni possano valorizzare al meglio il proprio lavoro

La tematica dell'elaborato è condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe **entro il 7 maggio 2021**.

I lavori sono trasmessi dagli alunni al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Gli alunni dell'indirizzo musicale possano effettuare un elaborato che preveda una produzione strumentale, ma ciò non sostituisce la prova pratica di strumento in sede di colloquio, prevista dall'art. 10, comma 4 del DM 741/17.

f) Attribuzione valutazione finale

I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d'esame.

La valutazione finale è espressa con **votazione in decimi**, derivante dalla **media**, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame**.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame, sulla base dei criteri per l'attribuzione della Lode definiti dalla Commissione.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

L'esito dell'esame è pubblicato nei tabelloni e nell'area documentale del registro elettronico. Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA

g) Candidati privatisti

I candidati privatisti sostengono la prova orale con la realizzazione e la presentazione dell'elaborato.

La tematica dell'elaborato è individuata dal consiglio di classe a cui il candidato è assegnato entro il **7 maggio 2021**, tenendo a riferimento il progetto didattico- educativo presentato dall'alunno. È trasmesso dai candidati privatisti al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, che corrisponde alla valutazione dell'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

h) Prove Invalsi e certificazione competenze

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non incide sull'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi la certificazione delle competenze è integrata con i livelli raggiunti (cfr. DM 742/2017).

Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

i) Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (PEI).

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP).

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

1) Esame in videoconferenza

È previsto per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame (casi di quarantena, isolamento fiduciario, malattia da Covid-19).

Analogamente, nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza a seguito di disposizioni medico-sanitarie legate alla emergenza Sars CoV2, il presidente della Commissione dispone la loro partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, sempre che le loro condizioni di salute lo consentano.

Modalità d'esame in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona sono previste, inoltre, nei seguenti casi:

- nel caso in cui le **condizioni epidemiologiche** e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- qualora il dirigente scolastico o il presidente della commissione ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.